

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI

CONSULENTE MEDICO DI PARTE DEL COMUNE

TRA

Il..... c.f.che interviene in quest’atto, in qualità di Responsabile del II Settore, in nome e per conto ed interesse del Comune di Misterbianco, C.F. 80006270872, di seguito denominato “ Comune ”;

E

Il Dott. _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____, con Studio in _____ Via _____, iscritto all’Albo dei Medici di _____, di seguito denominato “Professionista”;

SI PREMETTE CHE

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la costituzione del Comune di Misterbianco nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Catania, notificato con nota prot. 3867 del 24.01.2019 per una controversia avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per un asserito sinistro avvenuto il 08.02.2018;

- che, in esito a procedura comparativa e con determinazione del Responsabile del II Settore – Affari Legali – n° _____ del _____, l’incarico di consulenza medico-legale di questo Ente nel suindicato procedimento giudiziale è stato affidato al Dr. _____, per l’importo di € _____, oltre I.V.A ;

- che con la suindicata determinazione n° _____ del _____ ed al fine di far fronte agli oneri derivanti dal conferimento dell’incarico de quo, è stato assunto impegno di spesa per l’importo complessivo di € _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico ha come oggetto l'assistenza dell'Ente in sede giudiziale nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Catania autorizzato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 31/01/2019, attraverso la consulenza di natura medico legale per l'accertamento della natura delle eventuali lesioni personali subite dalla parte richiedente il risarcimento in dipendenza di danni fisici derivanti da responsabilità civile, della quantificazione degli stessi e la formulazione di controdeduzioni alla perizia del CTU.

Il perito medico in particolare dovrà partecipare alle attività peritali indette dal CTU ed accertare:

- 1) Quali lesioni siano derivate al periziando/a/i in conseguenza del sinistro, indicandone la natura e l'entità, i trattamenti eventualmente praticati, la presumibile evoluzione delle lesioni stesse.
- 2) Quale sia stata la durata della malattia e della inabilità temporanea, indicandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico temporaneo).
- 3) Se sussistano (tenendo in considerazione la situazione della vittima anteriore al sinistro) postumi invalidanti di carattere permanente indicandone, in ipotesi, affermativa, l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico permanente).
- 4) Verifichi l'eventuale esistenza di stati patologici preesistenti e se le lesioni possano essere riconducibili all'attività lavorativa e/o a pratiche sportive esercitate dal periziando/a/i.

Il perito medico dovrà formulare le controdeduzioni alla perizia del CTU.

Le attività di cui sopra saranno svolte dal professionista presso la propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia con utilizzo di mezzi e attrezzature proprie.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunioni d'interessi, rapporti d'affari e d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. Del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una

delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

5. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito per qualsiasi motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.

Art. 3

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso.

Art. 4

(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato è corrisposto il compenso per l'attività svolta, che viene con la presente determinato sulla base del preventivo di cui alla manifestazione di interesse inoltrato dal professionista con nota prot. _____ del _____, 2022;

2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato in € _____ oltre IVA, per un totale di € _____.

3. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

4. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva e di

fattura elettronica.

5. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito alla data del deposito della perizia cui si riferisce l'incarico.
6. Al fine di mantenere il controllo della spesa il professionista si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo pattuito.
7. Nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere un ulteriore impegno di spesa per permettere il prosieguo dell'incarico.
8. Per poter procedere al pagamento del compenso deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura elettronica valida ai fini fiscali.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):
 - a. il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
 - b. i Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:
 - per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.

33/2013 per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico;

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;

- per la tutela della contabilità;

- per la gestione degli incassi e pagamenti;

- per adempiere agli obblighi previste dalle norme di legge civilistiche e fiscali,

dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare,

dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa

che ne garantisce la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli

obblighi derivanti dal contratto di consulenza ed, in generale, agli

adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe

comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi

contrattuali;

e. i Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra

indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale,

amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro

elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria

per le finalità sopra illustrate;

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito

delle relative mansioni;

f. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i

Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta risolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Art. 6

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Art. 7

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione.

Il Responsabile del II Settore

Il Professionista
